



# COMUNE DI NEONELI

## PROVINCIA DI ORISTANO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 16-03-2022

**Oggetto: Revisione delle partecipazioni azionarie del Comune al 31.12.2021.**

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di marzo, con inizio alle ore 19:00, in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Cau Salvatore	Sindaco	P
Demontis Mariella	Vice Sindaco - Ass.	P
Farina Lucia Caterina Consolata	Assessore	P
Murgia Ornella	Assessore	P

Presenti n. 4 Assenti n. 0

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Demartis Claudio.

Verificato il numero legale, il Presidente Cau Salvatore mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 04/03/2022 predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), che all'art. 4, comma 1, dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; per cui il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, nei limiti di cui al comma 1, per le seguenti finalità:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, o organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio..., tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*.

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, TUSP;

- in base all'art. 24 TUSP, occorre individuare le partecipazioni societarie da alienare entro un anno dalla conclusione della ricognizione, perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società partecipata e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con il procedimento di cui all'art. 2437-quater;

- la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31.12.2021 è stata effettuata sulla base del Documento Unico di Programmazione, dal quale risulta che il Comune ha due partecipazioni:

- nella società Abbanoa spa, ente gestore del servizio idrico integrato per conto di EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex A.T.O.), pari allo 0,0149245 % del capitale sociale;
- nella Autorità d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Sardegna (A.T.O.), ora Ente di Governo Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.), pari allo 0,0008837 % del capitale sociale.

Verificato che:

- l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.), già Autorità d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Sardegna (A.T.O.), è un Ente di diritto pubblico e non rientra pertanto nel perimetro di applicazione del TUSP;

- l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) era stato erroneamente considerato quale partecipata nelle precedenti delibere di ricognizione e che, invece, l'unica partecipazione detenuta dall'Ente e rilevante ai fini del TUSP è quella in Abbanoa spa.

Tenuto conto:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della predetta società partecipata, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla predetta società partecipata.

Verificato che non sussistono le motivazioni per l'alienazione della predetta partecipazione societaria, in quanto si tratta del gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.

Preso atto che, con le linee guida approvate dalla Sezione Autonomia della Corte dei Conti, al fine di favorire il corretto adempimento del TUSP da parte degli Enti territoriali, è stato approvato un

modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti, che deve essere allegato alla deliberazione.

Visto in relazione alla competenza a deliberare l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che al comma 2, lettera e, stabilisce la competenza del Consiglio Comunale nei casi di proposte aventi ad oggetto la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e ritenuto che, avendo la presente deliberazione funzione meramente ricognitiva delle partecipazioni esistenti, la Giunta Comunale abbia competenza in merito.

Visto in relazione al parere del Revisore dei Conti l'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che lo stesso sia previsto nei casi in cui la proposta di deliberazione abbia ad oggetto proposte di partecipazione ad organismi esterni e ritenuto che, avendo la presente deliberazione funzione meramente ricognitiva delle partecipazioni esistenti, lo stesso non debba essere acquisito.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000.

Unanime

### **DELIBERA**

Di approvare la seguente ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2021:

- nella società Abbanoa spa, ente gestore del servizio idrico integrato per conto di EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex A.T.O.), pari allo 0,0149245 % del capitale sociale.

Di prendere atto che non vi è necessità di procedere all'alienazione della predetta partecipazione societaria e che è possibile mantenerla, in quanto si tratta del gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.

Di prendere atto che la presente deliberazione, unitamente al modello di rilevazione, sarà trasmessa ad Abbanoa spa, al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo informatico Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ad ANCI Sardegna.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**Cau Salvatore**

firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Demartis Claudio**

firmato digitalmente